

Pubblicato il 04/12/2019

N. 13851/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 10566/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso R.G. n. 10566 del 2019, proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Carcione (cod. fisc.: CRCMGR76S45I199H), con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Bocca di Leone, n. 78, e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

***contro***

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

-Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente, legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Salvatore Cortese, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del

soccorso pubblico e della difesa civile, prot. n. 275 del 17 maggio 2019, notificato a mezzo posta in data 4 giugno 2019, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: “*Pregresso intervento chirurgico (in data 19/01/2018) per l'asportazione di neoformazione maligna al testicolo sx diagnosticata come teratoma in attuale follow-up. D.M. 11/03/2008 n. 78 art. 1, comma 2, all. B punto 20*”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito della verifica, depositata in data 18/11/19, in adempimento dell'OCI di questa Sezione n. 11803 del 14/10/2019;

Visti i precedenti giurisprudenziali resi su fattispecie analoga (*ex plurimis*: Tar Lazio, Sez. I° Bis, sent. n. 8417 del 27/06/2019, non appellata; Cons. Stato, Sez. IV°, Ord. Caut. n. 709/2018, che ha riformato l'Ord. Caut. n. 6445/2017 della Sez. I Bis del T.A.R. del Lazio);

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, c.p.a;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine

perentorio di giorni 35 (trentacinque), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

-di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

-di fare in modo che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

-di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 5 febbraio 2020, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.